

Mutuo Chirografario riservato alle imprese agricole e della pesca per l'emergenza Covid-19 assistito da garanzia per il 100% rilasciata da ISMEA ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera m del D.L. 23/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto
Iscritta all'Albo delle Coop. a mutualità prevalente al n. A157396 - Iscritta all'Albo delle banche – ABI: 08817
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle imprese di Taranto n. 33127 e Codice Fiscale n. 00130830730
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede: Via Vittorio Emanuele - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) - Tel. 099 9577410
Fax 099 9575501 - e-mail: banca@bccsanmarzano.it - PEC: direzione@pec.bccsanmarzano.it

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Imprese con rating di legalità

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la Banca tiene conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Caratteristiche del Mutuo Chirografario riservato alle imprese agricole e della pesca ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera m del D.L. 23/2020

Il Mutuo in oggetto, istituito in seguito all'emergenza Covid-19 del 2020, è garantito per il 100% da ISMEA e ha durata di 72 mesi. Di seguito si riportano i principali requisiti per la concessione del Credito:

- che l'impresa/persona per la quale si richiede il mutuo ha le caratteristiche per essere classificata, ai sensi del D.L. 23/2020, come micro, piccola, media impresa;
- che l'impresa/persona per la quale si richiede il mutuo è stata danneggiata dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus denominato Covid-19;
- di essere consapevole che l'importo del mutuo richiesto non può superare il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque entro l'importo massimo di € 25.000, i ricavi saranno desumibili dalla

documentazione consegnata dal Cliente;

- di essere consapevole che l'erogazione del mutuo può essere subordinata dalla Banca alla disponibilità di fondi per il rilascio di garanzie da parte di ISMEA.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta ad orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito www.bccsanmarzano.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Capitale: € 25.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 72	T.A.E.G.: 2,51%
-----------------------	-------------------------------------	-----------------

Il **TAEG** indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Non rientrano nel calcolo del TAEG i seguenti costi: spese di invio delle eventuali comunicazioni di modifica delle condizioni economiche effettuate ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. n. 385/1993, eventuali oneri conseguenti ad inadempimenti contrattuali, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non necessari per la concessione del finanziamento.

Importo massimo finanziabile	€ 25.000,00
Durata massima complessiva	72 mesi
Durata del preammortamento	Almeno 24 mesi
Criterio di calcolo degli interessi	Anno commerciale / 360

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo	2,4%
	Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 2,42657%
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse annuo di ammortamento applicato
Tasso di mora: maggiorazione rispetto al tasso in vigore al momento della mora	1,5 punti percentuali

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria	€ 0,00
Bollo cambiale (ove richiesta) D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata inferiore o uguale a 18 mesi)	Secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Bollo cambiale (ove richiesta) D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)	Secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Imposta sostitutiva D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)	0,25% o 2% dell'importo finanziato secondo la prescrizione di legge
Imposta di bollo (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi)	€ 16
Abbandono domanda di finanziamento	€ 0,00

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica	€ 0,00
Incasso rata con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa	€ 0,00
Accollo mutuo	€ 0,00

Sospensione pagamento rate	€ 0,00
Spese decurtazione	0%
Riesame pratica già deliberata ed erogata	€ 0,00

La spesa di riesame pratica è applicabile qualora la richiesta di variazione di condizioni provenga esplicitamente dal cliente e comporti istruttoria e/o atti interni/esterni della Banca (a titolo esemplificativo, i casi di proroga dei termini di scadenza, sospensione pagamento rata, modifiche societarie). La commissione non è invece applicabile, conformemente alle previsioni dell'art. 120-quater, co. 5, del TUB, nel caso in cui la variazione delle condizioni del contratto consegua alla richiesta di surroga del mutuo avanzata dal cliente (consumatore, persona fisica o micro-impresa) presso altro istituto.

Spese estinzione anticipata mutuo	0%
Spese informativa precontrattuale	€ 0,00

L'informativa precontrattuale è gratuita nel caso la banca rilasci uno schema di contratto, privo delle condizioni economiche ovvero un preventivo contenente le condizioni economiche basata sulle informazioni fornite dal cliente.

Spese comunicazioni periodiche trasparenza - invio cartaceo	€ 0,00
Spese comunicazioni periodiche trasparenza - invio on line	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese comunicazioni variazione condizioni - invio cartaceo	€ 0,00
Spese comunicazioni variazione condizioni - invio on line	€ 0,00

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE

In questa sezione sono elencati gli oneri accessori (obbligatori o facoltativi) che il cliente dovrà sostenere nell'apertura del mutuo. Con "Onere" si intende la spesa sostenuta dal cliente il cui beneficiario non è la Banca. Si precisa che i valori riportati sono frutto di stima, pertanto sono meramente indicativi. Tutti gli oneri riportati in questa sezione rientrano nel calcolo del TAEG del presente foglio informativo.

Nessun altro onere previsto oltre le spese indicate nell'apposita sezione (SPESE)

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Preammortamento				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 25.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno
2,4%	24	€ 1.067,91	Non previsto	Non previsto
Ammortamento				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 25.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno
2,4%	48	€ 546,75	Non previsto	Non previsto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccsanmarzano.it).

SERVIZI ACCESSORI

Non previsti

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Nessun altro onere previsto oltre le spese indicate nell'apposita sezione (SPESE)

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Giorni massimi: 30 giorni lavorativi I tempi massimi indicati decorrono dal momento di consegna della documentazione completa. Nel calcolo non si tiene conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.
Disponibilità dell'importo	Giorni massimi: 11 giorni lavorativi I tempi massimi indicati decorrono dalla stipula dell'atto. Nel calcolo non si tiene conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.

ALTRO

Certificazione interessi passivi € 2,00

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Modifica delle condizioni contrattuali

In presenza di un giustificato motivo (tra cui a mero titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), il Cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93. Più precisamente, la banca invierà al Cliente, con la modalità convenuta, una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo attualmente di due mesi.

La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

In conformità con quanto previsto dall'art. 118, comma 2 bis D.Lgs. n. 385/93, se il Cliente non è un consumatore né una microimpresa (ai sensi del D.lgs. 11/2010 e successive modificazioni), le parti convengono di attribuire alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto anche in deroga ai presupposti e alle modalità previste dall'art. 118 D.Lgs. n. 385/93 di cui al comma 1, fermi restando i termini di preavviso.

Estinzione anticipata

Il mutuatario in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovute a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele III, 190/A, 74020 San Marzano di S.G. – indirizzo di posta elettronica reclami@bccsanmarzano.it, indirizzo di PEC legale@pec.bccsanmarzano.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.